

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5

Prot. n. 86959-28/08.03

Roma, 28 ottobre 2010

Rilascio del permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente presso
OGGETTO: **Commissioni mediche locali - Modello unificato per il rilascio provvisorio del permesso di guida ex art. 59 della legge n. 120 del 2010 ed ex art. 37, co. 4, della legge n. 448 del 1998 - Istruzioni operative.**

L'articolo 59, co. 1, della legge n. 120 del 2010 prevede che gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, in favore dei titolari di patente di guida chiamati a rinnovare la validità della patente stessa presso una commissione medica locale.

La predetta disposizione prevede altresì che tale permesso possa essere rilasciato **per una sola volta** ed è valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo: pertanto il permesso stesso recherà quale data di scadenza quella della data di convocazione per la visita in commissione medica locale e non potrà essere rinnovato anche qualora la commissione dovesse disporre un rinvio ad altra data per la definizione delle suddette procedure di rinnovo.

Fatta salva l'espressa previsione del rilascio "per una sola volta", la disposizione dell'articolo 59, co. 1, in commento riproduce, in favore dei suddetti conducenti, quanto già previsto dall'art. 37, co. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (recante Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) con riferimento ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, presso una delle predette commissioni.

Pertanto, sotto il profilo operativo, ai fini del rilascio del permesso provvisorio di guida di cui all'articolo 59 in commento si seguiranno le medesime istruzioni già impartite con circolare n. 46 del 13 settembre 1999, con riferimento al citato art. 37, co. 4, legge n. 448 del 1998.

Tuttavia, al fine di semplificare le procedure in favore degli uffici della motorizzazione e dell'utenza, si dispone che, tanto l'istanza di rilascio del permesso provvisorio di guida ex articolo 59 della legge n. 120/2010, quanto quella inoltrata da titolari di patenti speciali di cui all'articolo 37, co. 4, della legge n. 448/98 sia redatta su **carta legale in conformità al modello allegato alla presente circolare.**

L'ufficio, verificata la completezza della documentazione [1] ed apposta sulla domanda la marca da bollo, annulla quest'ultima con proprio timbro. Quindi compila lo spazio del modello allegato riservato all'Ufficio stesso ai fini del rilascio del permesso provvisorio di guida e **riconsegna l'originale** del documento così redatto all'istante, trattenendone copia agli atti.

Non è più necessario procedere ad alcun aggiornamento dell'Anagrafe nazionale dei conducenti.

Non può procedersi al rilascio del permesso provvisorio di guida nei seguenti casi:

- quando l'istanza ex art. 59 della legge n. 120 del 2010 ovvero ex articolo 37, co. 4, della legge n. 448 del 1998 sia presentata da conducente titolare di patente di guida la cui validità sia scaduta prima della data nella quale è stata effettuata la prenotazione della visita presso una commissione medica locale;
- quando l'istanza ex art. 59 della legge n. 120 del 2010 sia stata presentata da conducenti nei confronti dei quali il prefetto, ai sensi degli articoli 186, co. 8, o 187, co. 6, abbia disposto una visita in commissione medica locale per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Peraltro, stante la puntuale formulazione del comma 2 dell'articolo 59 in esame con riferimento al comma 8 dell'articolo 186 ed al comma 6 dell'articolo 187 del codice della strada, può senz'altro procedersi al rilascio del permesso provvisorio di guida in favore di conducenti che - avendo superato la visita disposta dal prefetto ai sensi delle predette disposizioni - siano successivamente chiamati a revisione dei requisiti psico-fisici presso una commissione medica locale;
- quando l'istanza ex art. 59 della legge n. 120 del 2010 ovvero ex articolo 37, co. 4, della legge n. 448 del 1998 sia riferita a patente sulla quale gravi un **provvedimento di revoca** ovvero **provvedimento di sospensione**, a titolo di sanzione amministrativa accessoria conseguente ad una **qualsiasi violazione** di norme di condotta del codice della strada, ricorrendo in tali casi la fattispecie di cui all'art. 218, comma 2, dello stesso codice, come modificato dalla legge n. 120 del 2010.

Le Direzioni generali territoriali in indirizzo sono cortesemente invitate a diramare la presente a tutti gli uffici della motorizzazione dipendenti per competenza territoriale, affinché attuino le disposizioni illustrate.

IL DIRETTORE

dott. arch. Maurizio Vitelli _____

[1] qualora la richiesta del permesso provvisorio di guida sia presentata da soggetto a ciò delegato dal titolare della patente da rinnovare, il delegato deve esibire all'ufficio detta delega delega firmata dal delegante e corredata da fotocopia di documento di identità di quest'ultimo. In tal caso l'impiegato addetto alla ricezione della domanda dovrà procedere all'identificazione del delegato a mezzo dell'esibizione di un valido documento di identità personale dello stesso. All'atto di presentazione dell'istanza devono prodursi: marca da bollo, originale e fotocopia della prenotazione della visita, patente originale e fotocopia.

Allegato alla circolare 28.10.2010 prot. n. 86959-28/08.03

All'Ufficio della motorizzazione
di

Oggetto: Richiesta permesso provvisorio di guida per:

rinnovo di validità di patente speciale ex art. 37, co. 4, legge n. 448 del 1998

rinnovo di validità della patente presso commissione medica locale ex art. 59, co. 1, della legge n. 120 del 2010

Il sottoscritto nato il/...../..... a
..... (prov.) e residente a
..... (prov.) in
via..... n., dovendosi sottoporre a visita per il rinnovo
della patente di guida [speciale] (barrare se **non** ricorre il caso) n. di cat.,
rilasciata in data/...../..... presso la commissione medica locale di, il
giorno/...../.....

CHIEDE

il rilascio del permesso provvisorio di guida di cui all'oggetto.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d. P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

di non aver presentato analoga richiesta di rilascio di permesso provvisorio presso altri uffici della motorizzazione nonché di non aver prenotato altra visita medica presso commissione medica locale diversa da quella summenzionata.

Allega:

- marca da bollo;
- fotocopia della prenotazione della visita (l'originale deve essere esibito);
- fotocopia della patente (l'originale deve essere esibito).

Data

Il sottoscritto

.....

Spazio riservato all'Ufficio

Prot. n. del

Viste la patente di guida e la documentazione esibita

SI AUTORIZZA

Il Sig., titolare della patente di guida [speciale] (barrare se **non** ricorre il caso) n. di cat., a condurre i veicoli cui abilita la patente di guida stessa fino alla data:

di convocazione per la visita in commissione medica locale (ex art. 59, co. 1, L. n. 120/2010);

di effettuazione degli accertamenti sanitari (ex art. 37, co. 4, L. n. 448/1998).

Il funzionario